

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 10 settembre 2026, n. 85
“FR CLINIC S.R.L.” (P. IVA 03466010737) – Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta pervenuta dal Comune di Sava (TA) nel 32° bimestre a partire dall’entrata in vigore del R.R. n. 15/2020 s.m.i., a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un ambulatorio chirurgico ex art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. per le branche di OCULISTICA e CHIRURGIA PLASTICA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0’. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;
Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;
Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;
Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”*;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità n. 35 del 20/04/2026

di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accredimento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*.

In Bari presso la Sezione Accredimento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile dell'Incarico E.Q. *"Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale"* della medesima Sezione, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, co. 3 del D. Lgs. n. 502/92 (*"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*) prevede che *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accredimento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*), comma 3, lett. c) che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)";*
- all'art. 5 (*"Autorizzazioni"*), co. 1 che: *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale";*
- all'art. 7 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"*) che:
 1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura...(omissis);*
 2. *Il comune, ...(omissis), entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) ...(omissis);*
 3. *Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
 4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione...(omissis). Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
 5. *Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. (omissis)".*

R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (*"Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche"*) prevede:

- all'art. 4 (*"Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile"*), co. 9 che *"Negli studi medici di cui all'art. 5, co. 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, co. 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Accreditamento e Qualità.*

- all'art. 14 (*"Fabbisogno"*), co. 2 che *"Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:*

- a. *una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;*
- b. *(...)*
- c. *(...)*
- d. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;(...)*
- e.

- all'art. 14, co. 12 che *"Gli ambulatori collocati presso strutture di ricovero per acuti private che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del presente regolamento non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio degli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017.";*

- all'art. 15 (*"Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità"*) che *"1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, co. 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 [sostituita con D.G.R. n. 1825/2022 entrata in vigore l'01/03/2023 – n.d.r.], nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il*

Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.”.

La D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022 (“Adozione dei criteri per l’attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”, che ha sostituito la D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004.”, stabilisce, tra l’altro, che: “Ai sensi delle norme sopra riportate ed alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e sulla coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari della tipologia corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie della medesima tipologia, già presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Pertanto, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture della medesima tipologia ivi già operanti ... (omissis) 1. Sul parametro della localizzazione territoriale. Con riferimento al parametro costituito dalla localizzazione territoriale, a seguito di una o più richieste comunali di verifica di compatibilità su istanza dei soggetti interessati, la Sezione regionale richiede il parere al Direttore Generale della ASL territorialmente competente, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017, anche in ipotesi di presentazione di una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità nell’arco temporale di riferimento di volta in volta concluso... (omissis). 2. Sul parametro del fabbisogno complessivo. Con riferimento al parametro del fabbisogno assistenziale complessivo, si fa riferimento al fabbisogno sanitario regionale normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia, determinato attraverso parametri numerici definiti o rapportati alla popolazione residente in ambito provinciale. 3. Determinazione dell’arco temporale di riferimento. Le richieste di verifica di compatibilità pervenute nell’arco del bimestre di volta in volta maturato per la medesima tipologia di struttura, successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione, sono valutate, una volta concluso il bimestre di riferimento, comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento. (omissis)”.

Nell’arco temporale **dal 29° al 31° bimestre** (dall’08/05/2025 al 07/11/2025), maturato ai sensi della citata normativa e calcolato ai sensi della prefata D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022 a partire dall’entrata in vigore del R.R. n. 15/2020, non risultano pervenute istanze dai Comuni afferenti al medesimo ambito territoriale, mentre **nel 32° bimestre** (dall’08/11/2025 al 07/01/2026) è pervenuta la seguente richiesta di verifica di compatibilità comunale:

Num.	BIM.	Comune	a) Ocul.	b) chir.	A. medica	d) Chir. plastica
1	32	Sava	1			1

Con nota prot. 470556 del 05/08/2026 la scrivente Sezione ha invitato il Direttore Generale dell’ASL TA “ad esprimere un parere motivato sulla localizzazione territoriale circa la richiesta di verifica di compatibilità

trasmessa dal Comune di Sava per le branche di Oculistica e di Chirurgia Plastica, ai sensi del richiamato art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 1825/2022, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. distribuzione nell'ambito provinciale della domanda assistenziale riferibile alla medesima tipologia di struttura interessata;
- b. localizzazione della struttura oggetto di istanza, sulla base della valutazione delle esigenze assistenziali nell'ambito territoriale di riferimento in relazione alla tipologia di struttura oggetto di verifica di compatibilità;
- c. eventuale localizzazione delle strutture pubbliche o private della medesima tipologia in relazione alle quali è stato già rilasciato parere di compatibilità;
- d. eventuale allocazione di strutture private della medesima tipologia interessata già in esercizio nel territorio provinciale ed eventuale allocazione di strutture pubbliche incluse nella programmazione regionale;
- e. eventuale programmazione aziendale di ulteriori strutture pubbliche della medesima tipologia da attivare nell'ambito della ASL interessata.”.

Con pec del 24/08/2026 il Direttore generale dell'ASL TA ha trasmesso la nota prot. 0185122 di pari data, con la quale ha rappresentato quanto segue:

“In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si esprime parere favorevole per la localizzazione territoriale delle seguenti discipline:

Num.	BIM.	Comune	a) Ocul.	b) chir. A.	c) medica A.	d) Chir. plastica
1	32	Sava	1			1

Tanto viene espresso tenuto conto della distribuzione nell'ambito provinciale della domanda assistenziale riferibile alle medesime tipologie di strutture interessate nonché della localizzazione delle strutture oggetto di istanza, sulla base della valutazione delle esigenze assistenziali nell'ambito territoriale di riferimento in relazione alla tipologia di strutture oggetto di verifica di compatibilità.”.

Per quanto sopra:

premesso che il R.R. n. 15/2020 s.m.i. stabilisce all'art. 14 (“Fabbisogno”), co. 2 che il fabbisogno “(omissis) deve ritenersi corrispondente a:

- a. una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;
- b. una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica”
- c. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;
- d. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;”d bis) ...(omissis)”;

considerato che la popolazione residente nell'ambito territoriale dell'ASL di Taranto al 1° gennaio 2025 è pari a n. 553.170 abitanti (fonte ISTAT – popolazione residente), per cui il **fabbisogno** teorico regolamentare è di:

n. 14 (quattordici) strutture per la branca di **OCULISTICA**;

n. 11 (undici) strutture per una o più discipline di **AREA CHIRURGICA**;

n. 7 (sette) strutture per una o più discipline di **AREA MEDICA**;

n. 7 (sette) strutture per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**;

atteso che il prefato fabbisogno è stato parzialmente assegnato come di seguito riportato:

Bim.	Denom. sociale	Comune	a) Ocul.	b) A. chir.	c) A. medica	d) Chir. plastica
	Fabbisogno complessivo		14	11	7	7
1	Virmamed Services Srl	Mottola	1			
1	Società cooperativa sociale San Bernardo	Grottaglie	1	1	1	
15	Studio dentistico dott. Mansueto	Massafra	1	1	1	1
18	GM Diagnostica Srl	Martina F.		1		1
20	Centro Medico Sanarico STP Srl	Mottola	1			
24	Giarasco Medical Srl	Martina F.	1	1	1	1
28	Centro Oftamico d'ambrosio s.r.l	Taranto	1			
28	I.M.A. S.R.L.	Taranto	1	1	1	1
	Fabbisogno residuo		7	6	3	3

pertanto il fabbisogno residua in misura pari a:

n. 7 (sette) strutture per l'OCULISTICA;

n. 6 (sei) strutture per le discipline di AREA CHIRURGICA;

n. 3 (tre) strutture per le discipline di AREA MEDICA;

n. 3 (tre) strutture per la CHIRURGIA PLASTICA;

si propone di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm. ii., con riferimento alla richiesta pervenuta dal Comune di Sava **nel 32° bimestre** a partire dall'entrata in vigore del R.R. 15/2020 s.m.i., a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **FR CLINIC S.R.L. per un ambulatorio chirurgico ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1. con sede in Sava (TA) alla via Nazario Sauro, nn. 42-44-46 e Via Cavour n. 7, relativamente alle branche di Oculistica e di Chirurgia plastica**, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo proroga a seguito di istanza ex art. 7, comma 6 L.R. n. 9/2017 e/o comunicazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 quinquies L.R. n. 9/2017 trasmesse prima della scadenza del predetto termine;
- la società destinataria del provvedimento è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla

realizzazione presentata al Comune;

- successivamente al rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, la predetta società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Salute e Benessere, precisando le fasce orarie di turnazione dei professionisti sanitari afferenti alle diverse branche specialistiche e la non sovrapposizione di interventi appartenenti a differenti discipline.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., con riferimento alla richiesta pervenuta dal Comune di Sava **nel 32° bimestre** a partire dall'entrata in vigore del R.R. 15/2020 s.m.i., a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **FR CLINIC S.R.L. per un ambulatorio chirurgico ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1. con sede in Sava (TA) alla via Nazario Sauro, nn. 42-44-46 e Via Cavour n. 7, relativamente alle branche di Oculistica e di Chirurgia plastica**, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo proroga a seguito di istanza ex art. 7, comma 6 L.R. n. 9/2017 e/o comunicazione ai sensi dell'art. 7, comma 6

quinquies L.R. n. 9/2017 trasmesse prima della scadenza del predetto termine;

- la società destinataria del provvedimento è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, la predetta società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Salute e Benessere, precisando le fasce orarie di turnazione dei professionisti sanitari afferenti alle diverse branche specialistiche e la non sovrapposizione di interventi appartenenti a differenti discipline.

di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società "FR CLINIC S.R.L." (frclincisrl@pec.it);
- al Direttore Generale dell'ASL TARANTO;
- Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA (*dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it*);
- al Sindaco del Comune di Sava (TA).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00093

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro